

Allegato "A" alla Raccolta n. 27.771

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ETS"

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

1. Denominazione. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ETS"**, in forma abbreviata **"FONDAZIONE MARUZZA ETS"** (di seguito denominata "Fondazione").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede. La Fondazione ha sede in ROMA (RM), in Viale Bruno Buozzi numero 82 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

3. Durata. La Fondazione avrà durata illimitata.

4. Statuto. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

5. Efficacia dello statuto. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Fondazione stessa.

6. Interpretazione dello statuto. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri degli arti-

coli 12 e da 14 a 35 del codice civile sulle fondazioni.

ARTICOLO II

SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Lo scopo della Fondazione sarà raggiunto mediante l'esercizio di attività istituzionali e connesse.

La Fondazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017, svolgerà le proprie attività istituzionali senza scopo di lucro a beneficio dei malati inguaribili oncologici e non ed in particolare nei seguenti settori:

- 1)** assistenza socio-sanitaria ed interventi e prestazioni sanitarie a domicilio;
- 2)** istruzione del personale volontario o qualificato nell'assistenza domiciliare, nelle cure palliative e nella terapia del dolore;
- 3)** formazione di medici, psicologi, infermieri, terapisti ed assistenti sociali;
- 4)** ricerca scientifica;
- 5)** modelli organizzativi per le cure palliative e terapia del dolore;
- 6)** diffusione della conoscenza delle problematiche delle cure palliative e terapia del dolore.

La Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale.

Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le prestazioni di servizi relative alle attività

statutarie sono dirette ad arrecare benefici in favore di terzi, in particolare a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche in quanto malati inguaribili oncologici e non.

ARTICOLO III

SCOPO ED ATTIVITÀ CONNESSE

La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale elencate nel secondo comma dell'articolo II, purché connesse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Saranno considerate attività direttamente connesse a quelle istituzionali quelle dirette al reperimento di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, necessarie per finanziare le attività istituzionali della Fondazione provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Sarà considerata attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno della Fondazione per il perseguimento delle relative finalità solidaristiche nonché presso strutture o istituzioni con finalità analoghe.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio nell'ambito di ciascuno dei settori elencati nel secondo comma dell'art. Il, non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

ARTICOLO IV

PATRIMONIO

Il patrimonio netto della Fondazione alla data del 30 novembre 2022 ammonta ad Euro 2.700.169,00 (DUEMILIONI SETTECENTOMILA CENTOESSANTANOVE VIRGOLA ZERO ZERO).

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a)** gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b)** le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c)** i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d)** gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e)** gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Composizione. La Fondazione sarà gestita da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) membri.

Essendo la Fondazione dedicata alla memoria di Maria Desiderata (detta Maruzza) Lefebvre d'Ovidio, in occasione di ogni nomina di propri membri il Consiglio di Amministrazione dovrà sempre offrire una carica di consigliere ad un membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio, qualora non ce ne sia già uno che faccia parte del consiglio stesso.

Per membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio deve intendersi uno dei tre germani di Maruzza Lefebvre d'Ovidio Signori Francesco, Manfredi ed Elvira Lefebvre d'Ovidio ovvero un discendente in linea retta di uno dei predetti germani.

2. Cariche particolari. Il Consiglio nominerà tra i suoi membri il PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed il Segretario i quali costituiranno le tre cariche particolari della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni

zioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega, ovvero revocare la delega, anche senza giusta causa.

Non potranno essere oggetto di delega la redazione del bilancio e dei rendiconti tutti previsti dal successivo articolo VII né la proposta di trasformazione di cui all'articolo 2500 octies del codice civile.

La durata di dette deleghe non potrà eccedere 2 (due) anni.

Esse potranno essere rinnovate anche ai medesimi soggetti.

Qualora la delega sia affidata congiuntamente a più amministratori costoro formano un comitato esecutivo, che dovrà deliberare con metodo collegiale e sarà presieduto dall'amministratore designato dal Consiglio in sede di attribuzione della o delle deleghe.

3. Responsabilità. Gli amministratori sono responsabili verso la Fondazione secondo le norme del mandato.

Sarà però esente da responsabilità l'Amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

L'estraneità allo scopo, degli atti compiuti dagli amministra-

tori in nome della Fondazione, non può essere opposta ai terzi in buona fede.

4. Nomina e revoca. La nomina degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Ai fini della nomina degli Amministratori il Consiglio si riunisce almeno tre mesi prima della propria scadenza al fine di deliberare in ordine alla nuova composizione.

La nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque momento per giusta causa.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Poteri di rappresentanza. Il Presidente sarà il legale rappresentante della Fondazione, salvo le limitazioni che risultano dalla legge ed in particolare dal D.LGS. 460/97 e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

Il solo agire del Vice Presidente costituisce prova dell'as-

senza o impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Cessazione. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è costituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito.

7. Sostituzione. Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. La sostituzione dovrà essere iscritta nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 34 c.c.. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, la nomina verrà fatta dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 c.c..

8. Validità delle deliberazioni del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. Il voto non potrà essere dato per rappresentanza, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori, fra i quali voti favorevoli dovrà essere compreso quello del membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio (come sopra individuato) se facente parte del Consiglio in carica, sui seguenti argomenti:

- la nomina degli amministratori;
- le modificazioni dello statuto ivi compresi il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

9. Adunanze. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Presidente o, in mancanza dello stesso, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Il Presidente sarà assistito dal Segretario della Fondazione che provvederà a redigere il verbale di adunanza.

Il verbale sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. Conflitto di interessi. L'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse di conflitto con la fondazione, deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'ope-

razione.

11. È ammessa la possibilità che alcune adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere e inviare documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, al superamento dei limiti previsti, dovrà nominare un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO VII

UTILI

La Fondazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Sarà vietato alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Sarà considerata in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai fondatori, ai componenti dell'organo amministrativo o dell'even-

tuale organo di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

2) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

3) la corresponsione ai componenti dell'organo amministrativo o dell'eventuale organo di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, contenente il "regolamento recante la disciplina degli onorari, della indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti" e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, recante "Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645", convertito in Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

4) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da-

gli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro (4) punti al tasso ufficiale di sconto;

5) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento (20%) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ARTICOLO VIII

ESERCIZIO - RENDICONTO - BILANCIO

L'esercizio è costituito dall'anno solare.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di Amministrazione e viene approvato da questi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; lo stesso dovrà occuparsi anche della opportuna pubblicità e del deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Qualora i proventi superino l'ammontare previsto dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, verrà redatto il bilancio sociale. Sarà sempre cura dell'organo amministrativo redigerlo, approvarlo nei tempi stabiliti per quello consuntivo e occuparsi della relativa pubblicazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ARTICOLO IX

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

In relazione all'attività complessivamente svolta, verranno tenuti il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 c.c.. In relazione alle attività direttamente connesse verranno tenuti il registro delle fatture emesse ed il registro degli acquisti, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del D.P.R. 600/73.

Qualora abbia prestatori di lavoro subordinato, la Fondazione terrà il libro unico del lavoro e gli altri libri obbligatori prescritti dalla vigente legislazione di lavoro.

La Fondazione terrà anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Organo di Controllo.

Dovranno essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. I libri e le scritture contabili dovranno essere conservati fino a quando non siano definiti gli ac-

certamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine di dieci anni stabilito dall'articolo 2220 c.c..

I libri sociali, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, potranno essere esaminati dagli aderenti che ne facciano richiesta mediante comunicazione scritta da indirizzare all'amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO X

TRASFORMAZIONE - SCIoglimento

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualora lo scopo fosse esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, tali fatti non daranno luogo a trasformazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 28 c.c., ma saranno considerati come cause di estinzione e di devoluzione del patrimonio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposi-

zioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali
il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in as-
senza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferi-
mento alle normative vigenti in materia ed ai principi genera-
li dell'ordinamento giuridico.

F.to Elena Castelli

F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Civitavecchia, lì 12 (dodici) dicembre 2025 (duemilaventicinque).